

ALLEGATO 3

CAPO XIII del Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO NUOVO DEL CAPOLUOGO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Definizione di Camera mortuaria
- Art. 3 - Trasporto deceduti alla Camera mortuaria
- Art. 4 - Utilizzo della Camera mortuaria
- Art. 5 - Gestione della Camera mortuaria
- Art. 6 – Accessibilità alla Camera mortuaria
- Art. 7 - Accreditalmento delle imprese
- Art. 8- Informazione ai familiari
- Art. 9- Obblighi del gestore
- Art. 10- Specifiche tecniche per l'effettuazione delle attività funebri
- Art. 11- Specifiche tecniche ed operative per l'arrivo di feretri
- Art. 12- Verifiche e controlli
- Art. 13- Norme comportamentali
- Art. 14- Norme finali

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO NUOVO DEL CAPOLUOGO

ART.1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento contiene le norme in materia di gestione e funzionamento della Camera mortuaria del Comune di Molinella.

Le disposizioni in esso contenute mirano, inoltre, a garantire il rispetto, l'accoglienza, l'intimità, sia delle persone decedute, che dei loro cari, nel luogo di transizione delle salme, in attesa di seppellimento.

2. Il presente Regolamento salvaguardia la dignità della morte e costituisce altresì un vademecum per gli operatori chiamati a gestire la Camera mortuaria.

ART. 2

DEFINIZIONE DI CAMERA MORTUARIA

La Camera mortuaria è il luogo dove sostano i cadaveri dei deceduti in ospedale e le salme dei deceduti sul territorio comunale in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie per la sepoltura. Il "complesso Camera mortuaria", sito all'interno del cimitero nuovo del capoluogo, comprende sia l'ambito in cui avviene la "preparazione/vestizione" del deceduto da parte della Impresa delle Onoranze Funebri scelta dai parenti sia la zona "di esposizione" (o Camera ardente) dove parenti e conoscenti danno l'estremo saluto al defunto.

ART. 3

TRASPORTO DECEDUTI ALLA CAMERA MORTUARIA

Per il trasporto dei deceduti occorre attenersi alla procedura indicata nel Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria Capo VI – Trasporto Funebre.

Il trasporto delle salme/cadaveri deve essere effettuato per mezzo di impresa dotata di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha la propria sede legale, secondo le modalità ed i requisiti che la Giunta Regionale deve individuare con apposito atto (Art. 13 L.R. 19/2004 e s.m.i.).

Il trasporto deve essere effettuato per mezzo di imprese autorizzate secondo le normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi e personale idonei al tipo di trasferimento, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 della L.R. 19/2004 e s.m.i. la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

ART. 4

UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA

1. Nel caso se ne presenti la necessità e su richiesta dei famigliari o del Sindaco del Comune di Molinella o del Comune di residenza, domicilio o dimora della persona deceduta, nella Camera mortuaria possono essere accolte, in attesa di sepoltura o cremazione, le salme:
- di persone residenti, domiciliate o dimoranti in vita nel Comune di Molinella o che verranno tumulate in uno dei cimiteri del Comune di Molinella;

- di persone residenti, domiciliate nei Comuni limitrofi ed in attesa di essere tumulate in uno dei cimiteri del Comune di Molinella;
 - di persone decedute o rinvenute nel territorio comunale di Molinella;
 - di persone decedute in attesa di essere cremate nell'impianto di Molinella.
2. In casi particolari possono essere ospitate, sulla base di apposita autorizzazione, salme di persone provenienti da altri Comuni, una volta accertata la disponibilità della Camera mortuaria.
3. E' data, in ogni caso ed inderogabilmente, priorità alle salme delle persone individuate al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso si verificano decessi di più persone, ravvicinati nel tempo, l'ordine di precedenza per l'ospitalità nella Camera mortuaria è basato sul criterio cronologico, desunto dall'atto di morte.

ART. 5

GESTIONE DELLA CAMERA MORTUARIA

La gestione della Camera mortuaria compete al Comune di Molinella che ne cura, attraverso l'affidamento al soggetto gestore i servizi, l'utilizzo, la custodia, la manutenzione ordinaria, la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei locali e delle attrezzature in essi contenute.

Il gestore garantisce un servizio di custodia e sorveglianza, diurna e notturna, delle salme ospitate nella Camera mortuaria, nel rispetto delle norme igieniche in materia e garantendo la dignità e l'intimità delle persone defunte e dei loro visitatori.

Compete, altresì, al gestore del servizio: la tenuta dei registri di Camera mortuaria ed ogni altro adempimento amministrativo inerente la gestione delle camere mortuarie; l'accoglienza dei familiari; la sorveglianza delle salme all'interno del complesso per l'intero arco delle 24 ore.

Ogni informazione relativa alle modalità di utilizzo della Camera mortuaria è disponibile sul sito internet di Secif s.r.l. e sarà resa pubblica mediante affissione di avviso all'esterno della Camera mortuaria ed invio di idonea comunicazione ai soggetti interessati.

ART. 6

ACCESSIBILITÀ ALLA CAMERA MORTUARIA

L'accesso alla zona di preparazione/vestizione della Camera mortuaria è consentito solamente a:

- medici necroscopi;
- personale addetto alle pulizie;
- personale delle imprese di Onoranze Funebri autorizzate e accreditate dal gestore del Servizio;
- personale addetto al trattamento dei cadaveri, purché inviato dalla impresa di Onoranze Funebri ed esibisca apposito atto di delega al servizio funebre sottoscritto dai familiari del defunto;

Il personale delle imprese di Onoranze Funebri può accedere alla zona di preparazione/vestizione previo ottenimento delle credenziali da parte del gestore del Servizio.

L'accessibilità della Camera mortuaria per l'accoglienza delle salme, è garantita 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, fatta salva la disponibilità degli spazi.

Il medico necroscopo accede alla Camera mortuaria in ragione del proprio ufficio.

Al personale delle imprese funebri è consentito l'accesso ai locali della Camera mortuaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle incombenze a loro demandate dai parenti del defunto o a seguito di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o della Direzione Sanitaria di Presidio (autopsia o riscontro diagnostico).

Non è consentita l'attività all'interno dei locali oggetto del presente regolamento contemporaneamente a più imprese se non espressamente autorizzate dal gestore del Servizio.

Al termine delle operazioni, i locali devono essere chiusi a chiave.

Il personale che accede alla zona di preparazione/vestizione deve essere munito di tesserino di riconoscimento.

Questa zona è assolutamente interdetta al pubblico e deve essere contrassegnata da apposita segnaletica che ne vieta l'ingresso alle persone non autorizzate.

L'accesso alla zona di esposizione (o Camera ardente) delle camere mortuarie è consentito a:

- medici necroscopi;
- personale addetto alle pulizie;
- personale di altre imprese convenzionate;
- personale delle imprese di Onoranze Funebri autorizzate;
- parenti e conoscenti del defunto;
- personale autorizzato dalla Direzione Sanitaria di Presidio o dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Per le visite dei familiari e dei conoscenti del defunto nella zona di esposizione (o Camera ardente) è fissato il seguente orario:

- dal lunedì alla domenica dalle ore 7.30 alle ore 19.00 per tutto l'anno.

Gli orari possono essere cambiati in qualsiasi momento (previa comunicazione agli interessati) dal gestore della struttura.

Si rammenta che il defunto può essere esposto, a disposizione dei familiari, solo dopo la vestizione, la quale avverrà solo dopo la visita del medico necroscopo, la cui visita, deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, e comunque non dopo le trenta ore.

Le operazioni sul cadavere (inumazione, tumulazione, cremazione) possono essere espletate solo al termine del periodo di osservazione e cioè trascorse almeno 24 ore dall'ora del decesso certificato.

ART. 7

ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE

Le imprese che intendono effettuare attività e trattamenti funebri all'interno dei locali oggetto del presente regolamento devono ottenere preventivamente l'accreditamento da parte del gestore del Servizio e la successiva iscrizione nel relativo registro di categoria.

Per l'accreditamento e l'iscrizione nel registro di categoria le imprese dovranno inviare al gestore del Servizio apposita domanda corredata da dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, resa su modulo appositamente predisposto dagli uffici, sostitutiva della seguente documentazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale l'impresa è stata iscritta con indicazione della data e del numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- certificato penale del Legale Rappresentante;
- licenza di P.S. per Agenzia di Onoranze Funebri di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
- documentazione attestante l'effettivo adempimento degli obblighi in capo al datore di lavoro in ordine a sicurezza ed igiene dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Dette imprese sono tenute ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di igiene e sicurezza assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi.

Dette imprese sono tenute altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle lavorazioni oggetto del presente regolamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Il gestore del Servizio in caso violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva la facoltà di non rilasciare o di procedere alla revoca dell'accreditamento con conseguente cancellazione dal registro di categoria.

L'accreditamento e l'iscrizione delle Imprese sono subordinati alla presentazione di una polizza assicurativa a copertura dei rischi che le stesse possono causare al patrimonio cimiteriale ed a terzi in conseguenza della propria attività.

Tale polizza, le cui condizioni generali e particolari dovranno essere conformi a quanto richiesto dal gestore del Servizio, dovrà essere periodicamente rinnovata prima della scadenza. La mancanza di copertura assicurativa dovuta alla scadenza della polizza comporterà la decadenza della Impresa dall'accreditamento e dall'iscrizione.

Le imprese accreditate sono tenute a notificare al gestore del Servizio i nominativi dei dipendenti destinati ad operare all'interno dei locali oggetto del presente regolamento, i quali dovranno essere muniti di apposito tesserino identificatore con fototessera, da tenere sempre apposto in modo ben visibile, nel quale dovranno essere indicati il nome o la matricola del dipendente, e riportato un codice, rilasciato dal gestore del Servizio, identificante l'impresa di appartenenza.

Conseguentemente, il gestore del Servizio, su richiesta delle imprese interessate, fornirà a ciascuna di esse il badge identificatore per l'accesso negli orari di chiusura della struttura.

Al personale delle imprese che operano all'interno dei locali oggetto del presente regolamento è fatto assoluto divieto di utilizzare per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione attrezzature di proprietà del gestore del Servizio non espressamente consentite, pena l'immediato allontanamento da tali locali.

Le imprese rispondono per quanto compiuto dai loro dipendenti.

ART. 8

INFORMAZIONE AI FAMILIARI

Nelle aree cimiteriali (comprese quelle esterne), è fatto divieto di pubblicizzare e promuovere i servizi di Onoranze Funebri la cui scelta è di esclusiva competenza dei congiunti del defunto.

E' altresì vietata qualsiasi altra forma di pubblicità (es.: servizio trasporti, fioristi, ecc.).

A tal proposito deve essere esposto nei locali attigui alla Camera l'elenco delle ditte di Onoranze Funebri che operano nel territorio comunale e nelle zone limitrofe ad esso, o di quante altre ne facciano esplicita richiesta.

ART.9

OBBLIGHI DEL GESTORE

Al Comune di Molinella compete la gestione ordinaria della Camera mortuaria e l'espletamento delle attività connesse alla custodia dei relativi locali, delle persone decedute, in attesa del seppellimento, svolge tali funzioni, avvalendosi del Gestore del servizio.

In particolare il gestore ha l'onere di:

- garantire l'accesso al pubblico per la visita ai feretri esposti nelle camere ardenti, tutti i giorni, festivi compresi, secondo quanto previsto dal seguente regolamento;
- vigilare e controllare con continuità i locali di osservazione, di deposito e di esposizione, durante tutto l'arco delle 24 ore, utilizzando anche strumenti elettronici e/o audio visivi idonei;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei locali della Camera mortuaria in base alla normativa vigente;
- gestire il rapporto con le Imprese di Onoranze Funebri, con e imprese autorizzate, con gli utenti, ivi compresa l'attività di riscossione se dovuta, di tariffe, canoni;
- tenere apposito registro sul quale annotare tutti i deceduti che transitano dalla Camera mortuaria stessa, predisponendo l'annotazione dei dati anagrafici, nonché quelli relativi a data e orario del decesso, provenienza dei defunti, data e orario di accesso e di uscita dalla Camera mortuaria, annotare se presenti monili, fede nuziale, orecchini, orologi ecc., oltre al nominativo dell'impresa che effettua il trasporto;
- assistere e informare, i famigliari, circa le attività obitoriali;
- definire il calendario giornaliero di partenza dei feretri, controllando il rispetto degli orari predeterminati;

- garantire la pulizia, la sanificazione e la igienizzazione dei locali, delle aree esterne, degli strumenti, delle attrezzature, presenti all'interno dei locali.

ART. 10

SPECIFICHE TECNICHE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITA' FUNEBRI

Le imprese dovranno eseguire qualsiasi tipo di operazione nel rispetto della vigente normativa di sicurezza ed igiene dei lavoratori. In particolare dovrà essere sempre tutelata la sicurezza ed igiene dei lavoratori del gestore del Servizio i quali per motivi di servizio si trovano ad operare negli stessi ambienti di lavoro.

E' obbligo dell'impresa rispettare, nell'effettuazione delle operazioni all'interno degli ambienti di lavoro del gestore del Servizio, ogni disposizione e/o divieto relativi alla sicurezza e all'igiene dei lavoratori comunicata a mezzo di cartellonistica ovvero per iscritto all'impresa stessa. Per l'esecuzione di lavorazioni che prevedono il contatto con la salma, dovranno essere utilizzati, da ciascun lavoratore dell'impresa, gli opportuni dispositivi di protezione individuale (di tipo monouso) atti a preservare da contaminazioni sia il lavoratore stesso che gli ambienti in cui lo stesso opera.

Al termine delle attività funebri i locali e le attrezzature utilizzate dovranno essere puliti ed igienizzati con cura.

I materiali e dispositivi di protezione individuale dovranno essere depositati negli appositi contenitori.

E' fatto inoltre divieto alle Imprese di lasciare proprie attrezzature in deposito nei locali se non su espressa autorizzazione del gestore del Servizio.

In caso di abbandono di attrezzature all'interno dei locali senza autorizzazione, sarà cura degli addetti del gestore del Servizio provvedere d'ufficio alla raccolta ed allo stoccaggio delle stesse con relativo addebito a carico della Impresa stessa.

Le attrezzature verranno riconsegnate alle imprese previo pagamento dei suddetti addebiti.

Le operazioni di composizione, vestizione e toelettatura della salma termineranno con il deposito della stessa in apposito spazio indicato dagli addetti del gestore del servizio. E' fatto divieto, nell'allestimento e preparazione della Camera, di utilizzare ceri, lumini, incensi e qualsiasi altro oggetto possibile causa di innesco di incendio.

Gli addobbi della Camera devono essere tolti immediatamente alla partenza del servizio funebre.

ART. 11

SPECIFICHE TECNICHE ED OPERATIVE PER L'ARRIVO DI FERETRI

Nel caso di arrivo di feretri per la sosta in Camera mortuaria in attesa di cremazione, sepoltura o traslazione, è ammessa la sosta nella sala del commiato per un momento di raccoglimento con familiari nel limite massimo di 30 minuti a condizione che la stessa operazione non sia di intralcio a partenze di servizi funebri successivi.

Nel caso di arrivo del feretro destinato alla cremazione, per il quale la famiglia volesse fornire un'urna privata, sarà obbligo dell'impresa incaricata di consegnare l'urna cineraria contestualmente all'arrivo del feretro stesso presso la Camera mortuaria.

ART. 12

VERIFICHE E CONTROLLI

E' data possibilità al personale del gestore del Servizio di procedere in qualsiasi momento all'identificazione delle persone impiegate nelle operazioni all'interno dei locali. E' compito e dovere del personale del gestore del Servizio di verificare che le operazioni vengano

effettuate utilizzando tutti i mezzi e gli accorgimenti necessari al fine di garantire l'assoluta sicurezza ed igiene nell'ambito lavorativo nonché la tutela dell'esercizio degli atti di pietà verso la salma ed eventualmente notificare all'Ufficio di Polizia Mortuaria, ovvero all'autorità di vigilanza competente in materia di sicurezza ed igiene dei lavoratori, i nominativi delle imprese ed operatori che non ottemperino a tali doveri.

Il gestore del Servizio non consentirà in alcun caso lo svolgimento di attività in violazione di sicurezza ed igiene nell'ambito lavorativo.

Quando in conseguenza della violazione di tali obblighi il gestore del Servizio debba intervenire con proprio personale verrà addebitato all'impresa l'intero importo previsto.

ART. 13

NORME COMPORTAMENTALI

Chiunque acceda alla Camera mortuaria è tenuto ad osservare un comportamento consono all'ambiente e alle circostanze.

Al fine di evitare discrezionalità e per uniformità di comportamenti all'interno delle camere ardenti è consentito solo ed esclusivamente:

- l'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dal gestore per la movimentazione e l'esposizione del feretro;
- un numero limitato di composizioni floreali;
- un piccolo tappeto per appoggiare il coperchio del cofano ed il coperchio di zinco, che deve essere sempre ben ancorato alla parte superiore del cofano di legno, onde evitare accidentali incidenti;
- un cartello (fuori porta) da applicare all'esterno della Camera ardente, riportante il nominativo della persona deceduta, la data, l'orario di svolgimento del servizio e il nominativo dell'impresa di riferimento (a cura del gestore del Servizio);
- gli oggetti di valore che i famigliari desiderano collocare all'interno del feretro, per motivi di sicurezza, dovranno essere posti sul defunto solo al momento della chiusura dello stesso.

Le auto funebri e il personale delle Imprese di Onoranze Funebri autorizzate potranno posizionarsi davanti alla Camera mortuaria al massimo 30 minuti prima della partenza del funerale; i mezzi per il carico dei fiori dovranno essere posizionati all'ultimo, questo sempre per potere garantire a tutti la possibilità di operare senza sovraffollare l'area adiacente alla Camera mortuaria.

Comportamenti professionalmente non corretti tenuti dal personale delle imprese che accedono alle camere mortuarie in violazione della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 19/2004 art. 13 comma 5 e s.m.i., quali l'accaparramento di servizi di onoranze funebri in modo molesto o inopportuno, con mezzi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione, saranno contestati all'impresa da cui detto personale dipende, fatta salva ogni altra iniziativa giudiziale che si dovesse rendere necessaria.

Comportamenti non coerenti e non conformi a quanto previsto dal presente regolamento verranno segnalati agli organi competenti.

Qualunque comportamento difforme al presente regolamento potrà essere segnalato agli uffici preposti del Comune di Molinella ed al gestore del Servizio.

ART. 14

NORME FINALI

Le Ditte che richiedono di accedere alle camere mortuarie si impegnano ad accettare e ad osservare il presente regolamento che sarà anche esposto presso le Camere Mortuarie.

Per tutto quanto non previsto e regolamentato si fa espresso rinvio al Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990 e s.m.i. e alla Legge Regionale Emilia Romagna 19/2004 e s.m.i.